

Assemblea generale della Corte Militare di Appello

Anno Giudiziario 2019



*Intervento del
Procuratore Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Militare di Appello*

Marco DE PAOLIS

Roma, 1 Marzo 2019

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>1</i>
1. ATTIVITÀ	
<i>1.1 La Procura Generale Militare di Appello</i>	<i>1</i>
<i>1.2 Le Procure Militari della Repubblica – le attività</i>	<i>3</i>
<i>1.3 Fenomeno del c.d. nonnismo</i>	<i>4</i>
<i>1.4 Reati commessi all'estero</i>	<i>5</i>
<i>1.5 Crimini di guerra</i>	<i>6</i>
<i>1.6 Tempi medi di definizione dei procedimenti</i>	<i>8</i>
2. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REQUIRENTI	
<i>2.1 Gli immobili e la logistica</i>	<i>8</i>
<i>2.2 Il settore informatico</i>	<i>9</i>
<i>2.3 Il personale</i>	<i>9</i>
3. CONSIDERAZIONI FINALI	10

Premessa

La giustizia militare italiana si ritrova oggi – in questa solenne cerimonia – a guardare introspektivamente sè stessa per effettuare un bilancio di quanto svolto nell'anno passato e per formulare proposte e auspici nella prospettiva del nuovo anno giudiziario che oggi si schiude.

L'illustrazione delle principali attività e servizi svolti – al di là dei numeri non elevati - darà conto di una magistratura viva e sempre desiderosa di svolgere il proprio dovere; consapevole della propria specialità sancita dall'art. 103 della Costituzione e – mi si consenta – sempre orgogliosa di poter assicurare il servizio della giustizia alle Forze Armate, e per le Forze Armate, con quella rapidità, speditezza ed efficacia che connota da sempre questa giurisdizione speciale.

Certamente, il cammino continua con tanta difficoltà, perché siamo consapevoli di essere una giurisdizione che potremmo definire “mutilata”, a causa delle significative sottrazioni di competenze che, nel corso degli anni, essa ha dovuto subire.

Tuttavia, quand'anche possa apparire stucchevole ripetere il lungo elenco delle carenze, delle dimenticanze, delle contraddizioni, che caratterizzano il quotidiano esercizio della giurisdizione militare, eppure ritengo che non si possa fare a meno di evidenziare ancora tali profili. E questo, sia perché costituisce un dovere, per i rappresentanti di questa Istituzione, informare e aggiornare gli organi di governo e il Parlamento sull'attuale stato della giustizia militare, con i suoi profili problematici e con i risultati che oggi consegue; e sia perché queste riflessioni potranno – se si vorrà – essere concretamente utilizzate da chi ha la competenza e il potere in materia, per intervenire con le auspiccate e necessarie riforme.

Pertanto, nella fiduciosa aspettativa che questo debba realizzarsi, passo a illustrare le nostre attività e la situazione complessiva della magistratura requirente nell'anno che si è concluso.

1. ATTIVITÀ

In appendice a questo intervento sono state inserite, come di consueto, alcune tabelle esplicative delle attività degli uffici requirenti; su alcune di esse mi soffermerò, rimandando per il resto ad esse per la limitatezza temporale di questa esposizione.

1.1. *La Procura Generale Militare di Appello*

L'attività della Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, come è ovvio, riflette la attività degli uffici di primo grado, dai quali si alimenta. Pur nella limitatezza dei numeri, l'Ufficio ha assicurato con efficienza ed efficacia il servizio, sia nel contribuire alle decisioni della Corte e sia nella indispensabile azione di coordinamento e raccordo fra le attività delle procure militari di primo grado. In tale contesto, mi sia consentito di ringraziare il Collega Antonio Sabino – titolare dell'Ufficio fino al 24 giugno dello scorso anno (e che mi è oggi succeduto quale

procuratore militare di Roma) – per aver diretto efficacemente la Procura Generale Militare di Appello in questi anni, consentendomi di trovare oggi un ufficio perfettamente organizzato e dotato di mezzi adeguati alle esigenze di giustizia.

Saluto e ringrazio anche gli altri colleghi dell'Ufficio – l'avvocato generale militare Vincenzo Ferrante, e i sostituti procuratori generali Giorgio Giustiniani e Giorgio Rolando – sia per la loro scrupolosa e diligente attività, e sia per avermi aiutato in ogni modo nel mio ingresso nel nuovo incarico.

In questo contesto, tra i vari aspetti nei quali si è articolata l'attività dell'Ufficio, vorrei segnalarne due.

Il primo riguarda la nuova disciplina delle impugnazioni quale risulta dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 che ha innovato sensibilmente sulla materia, soprattutto con riferimento alle attribuzioni della procura generale di appello. La novella legislativa, che ha di fatto raccolto soluzioni e interpretazioni della recente giurisprudenza di legittimità, ha determinato una revisione delle strategie di accusa del pubblico ministero di appello che ora più che mai devono essere coordinate con quelle di primo grado. In questo senso, l'Ufficio – oltre a rivedere concretamente le modalità dell'adozione delle proprie impugnazioni (segnatamente in funzione del soddisfacimento del requisito della specificità dei motivi di appello) - ha adottato i provvedimenti organizzativi indispensabili a garantire il rispetto dei ristretti termini per impugnare, in caso di acquiescenza del pubblico ministero di primo grado.

Il secondo punto qualificante riguarda un aspetto organizzativo. Come è noto, negli ultimi anni si è sviluppata una copiosa e importante attività investigativa e processuale sui crimini commessi dai militari tedeschi durante la seconda guerra mondiale, in Italia e all'estero.

Tale attività giudiziaria, per la straordinaria varietà e complessità dei suoi contenuti, ha suscitato e suscita un sempre maggior interesse scientifico - nazionale ed internazionale – sia dal punto di vista giuridico, che (soprattutto) da quello storico. Per tale motivo, in considerazione della duplice esigenza di agevolare la consultazione degli atti e, soprattutto, per garantire la loro conservazione nel tempo (visto che, da un lato, la scarsa qualità e la vetustà della documentazione cartacea e, dall'altro, le non sempre ottimali condizioni degli archivi per ciò che attiene al grado di umidità dei locali, non favoriscono la corretta conservazione dei fascicoli ma, anzi, ne mettono a repentaglio la loro esistenza nel tempo), è stata avviata una attività di digitalizzazione dei fascicoli riguardanti questo importante settore. Si tratta di una attività complessa e imponente, giacché i fascicoli sono spesso assai voluminosi e i documenti contenuti assommano a decine di migliaia. L'obiettivo è quello di costituire un archivio digitale dedicato alla materia che comprenda anche i grandi processi degli anni cinquanta, da collocare poi in un sito del Ministero della Difesa a disposizione dei giuristi, degli storici, degli studiosi e delle scuole ed università.

Sono stati avviati preliminari contatti con il Segretariato Generale della Difesa per l'attività di supporto materiale, e con alcune università per la successiva e assai complessa opera di frammentazione dei *files* e la loro corretta archiviazione. Tale attività, avviata dal sottoscritto già da un paio di anni, quando dirigeva la Procura Militare di Roma, ha portato alla digitalizzazione di circa il 70 % della documentazione

(di questo settore) degli archivi degli uffici giudiziari di primo grado di Roma. E, in questa sede mi sia consentito ringraziare il presidente del Tribunale Militare di Roma, Filippo Verrone, per la encomiabile sensibilità e disponibilità accordata.

1.2. Le Procure Militari della Repubblica – le attività

L'analisi delle attività degli uffici requirenti di primo grado può essere analizzata anche alla luce dei grafici e delle tabelle che si trovano in allegato al presente intervento, e pertanto ad esse rimando quanto ai dati numerico statistici.

Nel complesso possiamo dire che la quantità dei reati militari (iscritti) nel 2018 è in leggero aumento rispetto al 2017, sebbene in forte diminuzione rispetto ai primi anni di sospensione della leva (2006 -2008), ovverosia rispetto ai primi anni nei quali (a seguito della legge 23 agosto 2004 n.226) il numero di militari in servizio era stato fortemente ridotto. Questo raffronto, a mio parere, ha un suo profilo di interesse poiché – stante la omogeneità del quadro soggettivo di coloro che sono soggetti alla giurisdizione militare - il calo dei reati militari iscritti non può che essere attribuito per la maggior parte alla riduzione delle sedi giudiziarie militari e alle conseguenti difficoltà di azione da parte delle tre procure militari sopravvissute alla riforma del 2008 in ragione della notevole loro distanza dai luoghi ove sono commessi i reati e dove opera la polizia giudiziaria militare.

Ciò dovrebbe essere considerato con attenzione da un legislatore che volesse – come da tempo si auspica – mettere mano alla riforma della legge penale militare sostanziale e ordinamentale.

I dati globali dell'attività giudiziaria delle tre Procure militari di Roma, Verona e Napoli hanno in linea di massima la medesima consistenza di quelli dell'anno precedente, con una tendenza in aumento, di per sé non significativa, ma che potrebbe avere una qualche rilevanza se dovesse essere confermata nei prossimi anni. Volendo considerare i tre principali indicatori (numero complessivo di reati commessi, fattispecie criminose maggiormente ricorrenti e numero di militari sottoposti ad indagine), si ha la seguente situazione:

- quanto al numero di reati militari commessi si registra un aumento pari a circa il 5%, da 1641 nel 2017 a 1722 nel 2018;
- le fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti sono costituite dal complesso dei reati contro il servizio e la disciplina militare (in leggero aumento rispetto al 2017: vale a dire 1106 rispetto a 1039), cui fanno seguito i reati contro il patrimonio o l'amministrazione militare (421);
- infine, è anche in leggero aumento (circa il 9%) il numero di militari sottoposti ad indagine: 1563 rispetto ai 1432 del 2017. L'analisi dei soggetti suddivisi per Forza Armata rispecchia evidentemente la consistenza delle varie Forze Armate, dato che – al 31.12.2018 - i Carabinieri hanno una consistenza di 104.780, l'Esercito di 96.144, la Marina di 39.700, l'Aeronautica di 40.611 e la Guardia di Finanza di circa 60.000 unità.

Nell'ambito delle varie attività di indagine ve ne sono state alcune che hanno impegnato particolarmente gli uffici di procura, o per la complessità degli accertamenti sviluppati o anche per la risonanza mediatica del caso, che ha reso particolarmente delicato procedere alle investigazioni. Fra i **reati contro la Amministrazione Militare**, in particolare, le fattispecie più significative hanno avuto ad oggetto abusi nell'assegnazione di alloggi di servizio, l'utilizzazione impropria di mezzi dell'Amministrazione Militare, l'appropriazione di oggetti e pubblico denaro presso mense di servizio e uffici amministrativi, nonché l'inosservanza delle norme sulla presenza in servizio e sull'orario di servizio. Tutti questi procedimenti, come è noto e come è indispensabile sottolineare, soffrono della irrazionalità della disciplina sul riparto di giurisdizione, giacché, essendo quasi sempre connessi con paralleli procedimenti di competenza del giudice ordinario, implicano spesso una inutile e costosa duplicità di azione giudiziaria penale, determinando spesso anche deleterie sovrapposizioni di indagini. Non è inutile segnalare come diversi procedimenti di questo genere scaturiscano originariamente da esposti anonimi.

Tra i numerosi procedimenti per truffa e peculato istruiti, si può menzionare la conclusione dell'indagine della Procura Militare di Roma sul servizio amministrativo del Policlinico Militare "Celio" di Roma (indagine riguardante gravi ammanchi di denaro per oltre 1.400.000,00 euro, iniziata nel 2015 e conclusa nello scorso anno con la condanna, in giudizio abbreviato, a pesanti pene detentive per gli imputati); così come, fra i reati contro il servizio militare, spicca una indagine della Procura Militare di Napoli su un presunto imbarco abusivo di 7 quintali di sigarette di contrabbando su una nave militare italiana ed una della Procura Militare di Roma sul noto caso dei due carabinieri che a Firenze sono stati accusati di violenza sessuale su due turiste straniere e che hanno risposto avanti al giudice militare di Roma di violata consegna e peculato militare.

1.3. Fenomeno del c.d. "nonnismo"

Non si segnalano casi significativi, né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello della gravità. Tuttavia, occorre tenere presente che questo fenomeno (un tempo riguardante esclusivamente il personale maschile) è oggi maggiormente complesso. Infatti, poiché oggi è presente nelle FF.AA. anche la componente femminile, gli atti di prevaricazione e di violenza che costituiscono il c.d. "nonnismo" spesso si connettono e si associano con una finalità di carattere sessuale. Tale circostanza, nuova per le FF.AA. (e nuova quindi anche per il diritto penale militare), evidenzia l'urgente necessità per il legislatore di provvedere alla regolamentazione di un settore nuovo nel quale è particolarmente avvertita la lacuna normativa per questo genere di relazioni. Si ricorderà in proposito, qualche anno fa, la vicenda della caserma Clementi di Ascoli Piceno, ove una indagine della Procura Militare di Roma – scaturita dal noto caso "Parolisi" - mise in luce sconcertanti episodi di "nonnismo" collegati alla sfera sessuale, di cui erano vittime numerose allieve del R.A.V. In quel contesto, emerse con particolare evidenza la lacuna normativa su queste situazioni; lacuna che – appunto – permane.

Inoltre, sempre in questo ambito del c.d. "nonnismo" (e prescindendo da questo ultimo profilo riguardante le donne nelle FF.AA.), va qui evidenziata la ulteriore e pressante

necessità di una previsione *ad hoc* su questo tipo di condotte, giacché la convergenza di norme comuni e militari – oltre che intralciare le attività investigative con inutili duplicazioni di dispendiose indagini – determina un dannoso pregiudizio per l’immagine della giustizia militare stessa. Infatti, agli occhi dell’opinione pubblica, la circostanza che, su fatti riguardanti esclusivamente soggetti militari, che avvengono in luoghi militari, nell’ambito di servizi e attività militari e comunque riconducibili al servizio militare (e, dunque, con lesione di interessi esclusivamente militari), intervenga un giudice non militare ma ordinario (pur esistendo una magistratura militare) non fa altro che far insorgere dubbi e incertezze sulle funzioni in concreto svolte dalla magistratura militare. Se poi si considera che normalmente tali situazioni si verificano su casi mediatici di particolare risonanza, si può agevolmente comprendere la rilevanza e la attualità del problema. A titolo di esempio, da segnalare proprio in relazione all’anno passato, potrà citarsi il noto caso “Scieri”, sul quale – ora come allora, come cioè avvenne nel 1999, in cui procedettero contemporaneamente e parallelamente la procura ordinaria di Pisa e quella militare di La Spezia - risulta ora procedere una procura ordinaria in relazione ad una fattispecie dotata dei medesimi requisiti e connotati di militarità ora indicati (militarità dei soggetti attivi e passivi, luogo militare, condotta astrattamente inquadrabile in un reato militare).

1.4. I reati commessi all'estero

Alcune considerazioni a parte meritano le attività sui reati commessi all’estero, di competenza della Procura Militare di Roma. Complessivamente sono stati 52 i procedimenti di indagine (di cui 37 con iscrizione nel registro delle notizie di reato). Alcune di particolare spessore e risonanza mediatica, come il caso del naufragio di una imbarcazione carica di migranti siriani affondata nell’ottobre del 2013 nel mar Mediterraneo, in relazione al quale è stata sviluppata una articolata indagine della Procura Militare di Roma (per omissione di soccorso ai sensi dell’art. 113 cpmp) nei confronti di personale della Marina Militare; indagine condotta con numerose rogatorie internazionali e conclusa per la parte di competenza nello scorso anno.

In relazione a questa tipologia di reati, riguardanti essenzialmente fattispecie che si verificano nell’ambito delle missioni militari internazionali armate all’estero, non può non effettuarsi qualche specifica considerazione.

Anzitutto si rileva come siano già trascorsi ben diciassette anni dalla introduzione di quelle provvisorie modifiche al codice penale militare di guerra che furono rapidamente e necessariamente apportate dal legislatore nel 2002 per consentire al nostro Paese di poter inviare il contingente militare in Afghanistan nell’ambito della operazione “*Enduring Freedom*” (OEF). La preannunciata “*nuova legge organica sulla materia penale militare*” è rimasta finora lettera morta, così come quell’apparato di norme denominato “Codice per le missioni all’estero” – pur predisposto – è rimasto chiuso nei cassetti del legislatore dall’ormai lontano 2010, senza che si possa attendibilmente scorgere una prospettiva di attuazione.

In questi anni (e lo testimonia anche il rilevante caso giudiziario poc’anzi evocato, in cui due procure diverse – una ordinaria ed una militare – procedevano entrambe per un

reato militare – l'art. 113 cpmp - contestato a militari in servizio, durante lo svolgimento di un servizio militare) sono state parecchie le situazioni di incertezza interpretativa sulla competenza a procedere su reati commessi all'estero. Incertezza che non giova non solo (e anzitutto) ai soggetti indagati coinvolti e alla efficacia dell'accertamento giudiziario; ma che – dato il rilevante spessore degli interessi in gioco a livello internazionale - potrebbe anche riflettersi negativamente sull'immagine stessa del Paese.

Pertanto, si segnala la necessità indilazionabile di un intervento normativo del legislatore per dirimere la questione dei possibili conflitti di giurisdizione su importanti e delicati settori del diritto umanitario internazionale, segnatamente in rapporto alla norma dell'art. 165 cpmg e alla sua concreta applicazione, allorché – in difformità e in contraddizione con quanto previsto dall'art. 9 cpmg - venga disposta la applicazione del codice penale militare di pace nell'ambito delle missioni militari internazionali armate all'estero.

In questa prospettiva, la recente legge 21 luglio 2016, n. 145 sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali – al di là di alcuni problemi interpretativi che sono rimasti inalterati rispetto al passato - attraverso la previsione della applicazione del codice penale militare di pace pur in costanza della vigenza della norma di cui all'art. 9 del codice di guerra che prevede ordinariamente la applicazione di tale codice ai corpi di spedizione all'estero, non risolve il problema che resta, stabilmente, sul terreno.

Come si è avuto modo di sperimentare in concreto, infine, si segnala la difficoltà, talora, di comunicazione e di rapporto con i comandanti di corpo impegnati in teatri esteri; in tal senso, una soluzione possibile potrebbe essere quella di riorganizzare il servizio di polizia giudiziaria militare nelle zone estere prevedendo – ad esempio - la figura di un responsabile specifico - da istituire in ciascun teatro operativo all'estero - che costituisca da referente per le autorità giudiziarie interessate.

1.5. Crimini di guerra

I procedimenti relativi ai crimini di guerra relativi al secondo conflitto bellico mondiale – che tanto hanno impegnato alcune procure militari negli ultimi anni – possono considerarsi ormai conclusi. Attualmente risulta in corso soltanto una procedura presso la Procura Militare di Napoli, mentre un'altra che era stata aperta nello scorso anno dalla Procura Militare di Roma (relativa alle uccisioni e alle violenze sessuali commesse dalle truppe coloniali francesi nella Campania e nel basso Lazio) è stata conclusa negativamente, sempre nel corso dello stesso anno.

Questo settore della giustizia militare costituisce, come è noto, il profilo per il quale la magistratura militare dal dopo guerra ad oggi ha prodotto l'attività giudiziaria e i processi più importanti e conosciuti della propria storia. Ed è altrettanto noto che a seguito di eventi devianti, sui quali hanno indagato varie commissioni di inchiesta, soltanto nel recente passato – dal 1999 al 2013 – è stato possibile celebrare i processi per le più sanguinose stragi naziste di civili e di militari italiani prigionieri di guerra (per tutti: le stragi di S. Anna di Stazzema e di Marzabotto Monte Sole nel 2005 e nel 2007 a La Spezia; gli eccidi di Cefalonia nel 2013 a Roma e tante altre).

Come è noto, questi processi hanno prodotto 60 condanne all'ergastolo in primo grado, nessuna delle quali – per vari motivi - è stata eseguita dalla Germania e dall'Austria.

Attualmente pendono ancora tre esecuzioni penali (due presso la Procura Militare di Roma e una presso la Procura Generale Militare di Appello, relative alle stragi del Padule di Fucecchio, di Cefalonia e dell'Appennino Tosco-Emiliano, Monchio).

Orbene, nel momento in cui la stampa nazionale mette in evidenza proprio in questi giorni il problema della esecuzione delle sentenze di condanna emesse dal Corte di appello di Torino nel caso della Thyssenkrupp, non credo che possa sottacersi l'analogo e ben più grave – con riferimento al numero di condannati – problema della inesecuzione delle sentenze di condanna dei tribunali militari italiani per le stragi naziste dell'ultimo conflitto bellico mondiale. Dal gennaio del 2008 (ossia da undici anni a questa parte) ben 31 mandati di arresto europei emessi dai tribunali militari italiani non sono stati eseguiti.

E, parallelamente a questo problema, continua a permanere – irrisolto - anche l'altro problema ad esso connesso, dei risarcimenti del danno civile alle vittime da crimine di guerra, per i quali i tribunali militari italiani, fin dal lontano 2006 (con le sentenze allora emesse dal tribunale militare di La Spezia), sancirono la condanna dello Stato estero – nella specie, la Repubblica Federale di Germania – a risarcire in solido con gli imputati i danni civili da crimine di guerra quale responsabile civile. Dopo il noto contenzioso internazionale terminato con la pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja del 3 febbraio 2012 e la altrettanto nota sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014, nessun concreto passo in avanti è stato fatto.

Già in occasione di precedenti cerimonie analoghe a quella odierna, è stato accennato a questo problema: ed ancora questo Ufficio oggi lo segnala. Lo segnala perché è un problema rilevante, che riguarda decine di migliaia di cittadini, vittime di gravi lesioni dei propri diritti. Aggiungo alle osservazioni di chi mi ha preceduto negli scorsi anni, un'altra osservazione: questi cittadini hanno dovuto subire non uno, ma un duplice, rilevante ed ingiusto danno. Poiché, oltre a quello ora indicato, hanno anche dovuto subire l'onta di una denegata giustizia per oltre sessanta e settant'anni a causa di una illecita attività di occultamento dei fascicoli giudiziari che riguardava i loro casi e che ha – di fatto – impedito di ottenere giustizia in tempi ragionevoli. Anzi: nella stragrande maggioranza dei casi, glielo ha impedito del tutto.

Alludo evidentemente al noto caso del cd “armadio della vergogna” e alla circostanza che – nonostante – il c.d. “ritrovamento” dei fascicoli sia avvenuto nel 1994, si sia dovuto attendere ancora diciannove anni per arrivare alle ultime sentenze su casi che di quel “ritrovamento” facevano parte.

Ritengo che, allorché si tratti di questo problema, non si debba mai trascurare di considerare con la dovuta attenzione anche questo secondo importante aspetto.

In questo ambito, va altresì dato conto anche di un ulteriore risultato giudiziario verificatosi nello scorso anno, costituito dalla definizione – nel giugno 2018 – da parte della Procura Militare di Roma, del procedimento relativo ad uno dei più noti crimini di guerra commessi da militari italiani nel corso della seconda guerra mondiale: l'eccidio di Domenikon, in Tessaglia, in Grecia, del 16 febbraio 1943 (circa 136 vittime). La recente partecipazione di chi vi parla, lo scorso 16 febbraio, alla commemorazione ufficiale in Grecia di tale tragico evento (unitamente all'ambasciatore d'Italia in Grecia), ha consentito di constatare come anche all'estero situazioni come quelle cui abbiamo ora accennato (stragi di popolazione civile derivanti da crimine di guerra) siano tuttora avvertite quali pagine di ingiustizia sulle quali il diritto non ha esercitato la sua doverosa

azione, trascurando di intervenire. E in questo caso, la richiesta di risarcimento del danno da parte delle vittime ci vede, ahimè, quale parte debitrice.

1.6. Tempi medi di definizione dei procedimenti

Una interessante rilevazione effettuata da questo Ufficio, consente di apprezzare concretamente il servizio reso dagli uffici giudiziari militari (requirenti e giudicanti) sotto il fondamentale profilo del tempo di svolgimento e conclusione dell'indagine penale e del giudizio.

Poiché talora viene messa da taluno in discussione la attualità del servizio della giustizia militare prospettando un possibile assorbimento in quella ordinaria, senza entrare (naturalmente) nel merito di valutazioni e scelte che appartengono soltanto alla politica e non certo al magistrato, si è pensato di fornire un preliminare e concreto elemento di conoscenza per poter meglio valutare le due situazioni. In tal senso, per avere una idea realistica e concretamente utile di ciò che riguarda la sfera militare (cioè i processi che riguardano i militari, gli appartenenti alle Forze Armate), abbiamo messo a confronto due dati omogenei. Vale a dire, i tempi di definizione dei procedimenti penali che hanno riguardato nell'anno 2018 imputati militari, nelle due aree giudiziarie: in quella del giudice ordinario e in quella del giudice militare. Sono state cioè considerate tutte le sentenze emesse nell'anno dai tribunali ordinari e militari che hanno riguardato imputati militari. I termini di raffronto sono costituiti dalla data di commissione del reato e dalla data di emissione della sentenza di primo grado. Nella tabella allegata alla relazione (in specie, la n. 11) è possibile rendersi agevolmente conto della situazione. Per arrivare alla sentenza di primo grado gli uffici giudiziari militari impiegano mediamente 2 anni e sei mesi, mentre quelli ordinari circa tre volte tanto. Questo, al di là di ogni possibile e intuibile ragione, costituisce un dato obiettivo dal quale non è possibile prescindere allorché si intenda ragionare su soppressioni, accorpamenti o revisioni di settori della giurisdizione penale.

2. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REQUIRENTI

2.1. Gli immobili e la logistica

La situazione degli immobili degli uffici giudiziari militari, e di quelli requirenti in specie, può considerarsi nel complesso soddisfacente.

Qualche serio problema di manutenzione straordinaria – dovuto alla scarsità dei fondi necessari alla regolare opera di conservazione degli immobili – si registra negli uffici di Roma e di Napoli. In questo senso, si confida nella sensibilità dei preposti uffici del genio militare per far fronte a interventi che non sono assolutamente rinviabili, a costo di limitare fortemente il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Una buona notizia potrebbe venire dalla sede di Verona, dove potrebbe giungersi in tempi brevi alla cessione di alcuni locali dismessi da alcuni enti dell'Esercito e che – per

la loro adiacenza al palazzo giudiziario militare - potrebbero consentire alla Procura Militare e al Tribunale Militare di ottimizzare i propri spazi con la acquisizione di nuove stanze in cui allocare il personale che attualmente lavora uffici di ridotte dimensioni.

2.2. *Il settore informatico*

È stato già diffusamente trattato il programma di digitalizzazione dei procedimenti relativi ai crimini di guerra.

Da segnalare il positivo utilizzo dei sistemi SIGMIL nelle procure di primo grado (il sistema gestionale/informativo dei dati relativi ai fascicoli) e ADHOC per tutti gli uffici (con un utilizzo ormai diffuso e capillare del protocollo informatico).

Deve, però, segnalarsi la necessità (soprattutto per le procure di primo grado) di una migliore utilizzazione di internet, giacché spesso le forti limitazioni che il C4 Difesa pone a questo servizio è incompatibile con il pieno e doveroso esercizio delle funzioni investigative degli uffici del pubblico ministero. Pertanto, tale situazione andrà sicuramente rivista attraverso un diverso assetto di questo servizio per quanto riguarda la giustizia militare e, in questo senso, questo Ufficio di Procura Generale Militare provvederà al più presto a interessare gli organi competenti del Ministero della Difesa.

2.3. *Il personale*

Le dotazioni organiche degli uffici requirenti sono complessivamente buone in rapporto agli attuali carichi di lavoro. La procura militare di Roma ha recentemente ripianato due delle tre carenze organiche del personale di magistratura, eliminando così un problema che la aveva caratterizzata negli otto anni precedenti. Circa il resto del personale – civile e militare – non sussistono al momento particolari problemi, giacché le carenze organiche esistenti non hanno dimensioni significative e non determinano per ora difficoltà di rilievo.

Da segnalare, però, due aspetti che richiedono un intervento da parte dell'autorità amministrativa di governo.

Il primo è costituito dalla carenza di posizioni amministrative dirigenziali in alcuni grandi uffici requirenti e giudicanti (dove peraltro erano esistenti fino a pochi anni fa). Appare quanto mai opportuno che si riveda la decisione, precedentemente assunta dal ministero, di sopprimere queste posizioni, provvedendo al loro ripristino. Data la complessità delle funzioni amministrative e giudiziarie svolte (e di cui ogni anno si registra un aumento) e il numero di dipendenti, si avverte concretamente la necessità della presenza della figura del dirigente amministrativo negli uffici più grandi.

Il secondo, invece, è costituito dalla nota questione delle sezioni di polizia giudiziaria militare. Sebbene, grazie alla collaborazione dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sia spesso possibile per le procure militari ottenere del personale da destinare allo svolgimento di tali funzioni nella sede di servizio, appare sempre più indilazionabile la previsione e l'organizzazione formale di questo servizio.

Confidiamo su questo punto sulla sensibilità del Sig. Ministro della Difesa.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

Come ho accennato in premessa, seppure senza l'uso di toni suggestivi, qualche considerazione critica e qualche riflessione di carattere generale non può non essere effettuata, nell'ambito del doveroso onere di sensibilizzare le autorità politiche (di governo e parlamentari) sulla necessità di operare quei cambiamenti e quelle riforme che consentirebbero alla giustizia militare di offrire al Paese un servizio migliore e più adeguato ai tempi.

Anche richiamando in parte quanto già evidenziato in precedenza, a parere di questo Procuratore i profili su cui effettuare gli approfondimenti possono essere così sintetizzati:

- Polizia giudiziaria militare: oltre a quanto già indicato per la annosa questione della costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria militare presso le procure militari, occorre segnalare la necessità di provvedere in modo più efficace e generale alla formazione dei Comandanti di Corpo, vale a dire la fascia principale della categoria degli ufficiali di polizia giudiziaria militare. In tal senso, appare opportuno prevedere qualcosa di più specifico ed articolato rispetto a quello che viene fatto oggi nell'ambito dei corsi di formazione pre-comando che ciascuna Forza armata organizza per i propri ufficiali. Le carenze che spesso sono riscontrate, soprattutto nella fase iniziale del procedimento di indagine, potrebbero essere assai contenute con un'accorta attività formativa, della quale potrebbe, in parte, anche farsi carico la magistratura militare.
- questioni di giurisdizione: un nodo che dovrà - prima o poi - essere sciolto a livello interpretativo dalla Corte di Cassazione, è quello dell'art. 54 bis cpp sui conflitti positivi tra pubblici ministeri. È ormai indispensabile che si addivenga ad una decisione del giudice di legittimità su questo argomento. In una prima - e lasciatemi dire, frettolosa - lettura di questa norma (che, come si ricorderà, non era originariamente presente nel codice ma vi fu introdotta solo successivamente, due anni dopo nel 1991), la prassi è stata quella di rivolgersi al procuratore generale ordinario presso la corte di cassazione per dirimere i conflitti positivi fra pubblici ministeri ordinari e militari, cioè fra pubblici ministeri appartenenti a giurisdizioni diverse. Ma - come è stato recentemente osservato in un importante caso che (proprio lo scorso anno) ha riguardato le procure capitoline - quella militare e quella ordinaria - la tesi secondo cui il meccanismo di risoluzione del conflitto di cui all'articolo 54 del codice di rito penale valga anche nella ipotesi in cui il conflitto, positivo o negativo, involga organi requirenti appartenenti a diverse giurisdizioni, appare di dubbia fondatezza. Senza certamente entrare in questa sede in un argomento così specifico, occorre prendere però atto che formalmente quella norma codicistica fa riferimento ai soli conflitti di *competenza* e non menziona in alcun modo i conflitti di *giurisdizione*. E poiché i casi che vengono a verificarsi, spesso attengono a situazioni di particolare rilevanza e delicatezza, con ricadute anche

significative sul ruolo odierno della giurisdizione militare, si ritiene quanto mai opportuno e auspicabile che su questa controversa questione intervenga una azione chiarificatrice del giudice di legittimità.

- Estero: un altro importante campo in cui è atteso da tempo un intervento specifico della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione, è quello dell'art. 165 cpmg in relazione all'art. 9 (stesso codice). Anche qui – oltre alla già menzionata attesa del legislatore sul preminente versante normativo delle missioni internazionali militari armate all'estero – occorre sciogliere il nodo esegetico della norma dell'art. 165 ai fini della attribuzione della giurisdizione sui reati militari commessi all'estero durante operazioni militari armate da appartenenti alle nostre Forze Armate, nella cornice del Libro III, Titolo IV del codice di guerra. Tutti ricorderanno, ad esempio, il caso dei fucilieri di Marina in India, in ordine a cui il problema della giurisdizione (ordinaria o militare) si pose concretamente; così come si è posto (e si pone attualmente) anche in molti altri rilevanti e delicati casi, conosciuti o non dalla stampa. Sarebbe l'ora di trovare una positiva e definitiva soluzione, sia per i soggetti interessati e sia per i comandanti militari (ufficiali di polizia giudiziaria militare) che operano con difficoltà su queste situazioni all'estero.
- Competenze dei tribunali militari e Costituzione: di tanto in tanto, a proposito della giustizia militare, viene alla luce qualche iniziativa che, prendendo lo spunto dalla scarsità del prodotto giudiziario dei tribunali militari, propone un assorbimento della giustizia militare in quella ordinaria. Così come avvenuto due anni fa in occasione di un tentativo avviato in tal senso (e poi messo da parte), occorre – a nostro parere - sempre rammentare che la specialità della giurisdizione militare è sancita in una previsione costituzionale che ne rende assai complessa una eventuale modifica.

Ciò premesso, da qualche tempo a questa parte è stato da taluno fatto acutamente osservare come – in maniera sicuramente un po' bizzarra – l'attuale assetto della giurisdizione militare sia tale per cui circa il 70 % dei reati *militari* commessi da militari (intendendo come “*militari*” quei reati che hanno una oggettività giuridica militare, e cioè sono in concreto offensivi di interessi esclusivamente militari), sia di fatto, oggi, di competenza del giudice ordinario e non già (come ragionevolezza e buon senso vorrebbero) di competenza di quello militare. In verità, sarebbe più corretto dire “sia di fatto *finito* nella competenza del giudice ordinario”, con ciò sottolineando come in origine, nell'armonica costruzione dei codici militari, tutti i reati offensivi di un interesse militare erano (ben comprensibilmente) collocati nella giurisdizione dei tribunali militari (il vecchio art. 264 cpmg). Ora, alla luce di ciò (e, forse anche in coincidenza con le amare constatazioni che la giustizia ordinaria è costretta da tempo a fare con le considerevoli quantità di processi perduti per intervenuta prescrizione), è stato da più parti posto in risalto come l'art. 103 Cost., probabilmente possa ben essere letto non soltanto come una delimitazione della giurisdizione militare, ma anche in una prospettiva di attribuzione positiva di competenza nella quale comprendere – per la cognizione del giudice militare – anche quei reati

esclusivamente offensivi di un bene giuridico militare (peculato d'uso militare, lesioni colpose fra militari, omicidio fra militari parigrado, abuso di ufficio militare, falso in atto pubblico militare e via seguitando). Tanto più se si voglia dare corpo e significato al rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Sicuramente, infatti, l'intenzione del legislatore costituente non era certo quella di limitare la giurisdizione militare entro i confini della irrazionalità; egli aveva di fronte un codice nel quale esisteva la norma dell'art. 264 cpm, con tutto ciò che esso comportava, anche in termini di oggettività giuridica del reato militare.

Senza entrare eccessivamente nello specifico, occorre segnalare (ancora una volta nel contesto di questa cerimonia) la necessità – reale e urgente – di intervenire sulla parte sostanziale dei codici militari. Alcuni settori meritano particolarmente di essere trattati. In estrema sintesi, oltre a quelli ora menzionati, appare indispensabile disciplinare specificamente le situazioni di *stalking* e di abusi sessuali all'interno delle FF.AA., attraverso una disciplina specifica che tenga conto delle peculiarità di *status* dei soggetti attivi e passivi e di contesto entro cui i fatti si verificano. Per non parlare poi dei reati informatici, la cui mancata previsione in ambito militare crea non pochi problemi interpretativi.

D'altronde, come si è avuto modo già di indicare nel precedente paragrafo (tabella n. 11), un intervento riformatore che volesse incidere su questa materia non potrebbe prescindere dal dato obiettivo costituito dalla comparazione dei tempi di definizione dei procedimenti e dei processi tra la magistratura militare e quella ordinaria. Comparazione che – all'evidenza, e fino al verificarsi di un'improbabile scomparsa di quell'ingente arretrato giudiziario che determina i ben noti tempi lunghi della giustizia ordinaria – scongiurerebbe del tutto di procedere ad un assorbimento della prima nella seconda. Difatti, l'unico risultato concreto che in tal modo si verificherebbe, sarebbe quello di perdere del tutto il positivo risultato di un processo penale militare rapido ed efficiente, per gettarlo nella massa indistinta di processi lenti fino ad oltre il triplo della loro durata, e con la quasi certezza di non esser mai celebrati perché colpiti dalla scure della prescrizione.

- Riforme di Ordinamento: ancora due ultimi profili ritengo di indicare ed attengono all'ordinamento giudiziario militare.

In primo luogo, la sperimentazione che si è avuta in questi ultimi dieci anni di una composizione ridotta (da 9 a 5 membri) del Consiglio della Magistratura Militare (con collocazione fuori ruolo dei membri togati residui), non sembra aver avuto positivi risultati. La riduzione dei membri del Consiglio in proporzione alla riduzione del numero di magistrati militari nel ruolo non è sembrata appropriata. Infatti, fermo restando che la sostanza (e la qualità) delle questioni di cui si occupa un organo di autogoverno di una magistratura resta in gran parte il medesimo a prescindere dal numero dei magistrati interessati, si è spesso riscontrata la mancanza di una adeguata dialettica all'interno del collegio (che prima era assicurata da una composizione larga dello stesso), indispensabile

o quanto meno assai utile per affrontare questioni complesse e delicate come quelle trattate da un organo di questo tipo.

In secondo luogo, posto che la magistratura militare è una magistratura speciale, connotata per tale motivo da elementi caratterizzanti che evidentemente la distinguono da quella ordinaria, parrebbe più coerente (così come era in passato per il vecchio Tribunale Supremo Militare) che di tale specialità si trovasse traccia in tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità. Conseguentemente, potrebbe auspicarsi in futuro che – in una possibile riforma ordinamentale della giustizia militare – i collegi giudicanti della Corte di Cassazione che si occupano dei ricorsi avverso le sentenze dei giudici militari, possano essere composti per l'occasione, con apposita previsione, con la presenza di un magistrato militare (in applicazione) avente la valutazione di professionalità corrispondente a quella prevista per gli ordinari. In tal modo si potrebbe ancor meglio realizzare la specialità del giudizio penale militare, la cui connotazione attualmente è priva di reale consistenza nel giudizio di legittimità. È del resto da armonizzare l'attuale situazione, che vede il Procuratore Generale appartenere ad altra giurisdizione rispetto al giudice della nomofilachia penale militare.

Come si vede, sono tanti i profili sui quali si potrebbe e si dovrebbe intervenire. Non mancano in merito idee, proposte e buoni propositi. Da tempo la magistratura militare, anche nel sobrio realismo della propria condizione, pone a disposizione delle Istituzioni pubbliche - Parlamento e Governo anzitutto - le proprie osservazioni.

L'auspicio, come ogni anno, è sempre il medesimo ed è quello di poter contribuire alla migliore conoscenza dell'attività e dello stato della giustizia militare, e di poter fornire tutti gli elementi e i dati necessari a poter migliorare il servizio che ad essa è dalla legge demandato.

Ed è dunque in tale cornice che Le chiedo, sig. Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario militare del 2019.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE
(Dott. Marco De Paolis)

**Procura Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Militare di Appello**


01/01/2018 - 31/12/2018

ATTIVITA' dell'UFFICIO

1.	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI le SENTENZE		873
2.	IMPUGNAZIONI		8
	2.6.1.	Appelli	4
	2.6.2.	Ricorsi	4
	2.6.2.1.	In cassazione	3
	2.6.2.2.	Immediati	1
3.	PARTECIPAZIONE a UDIENZE		86
	3.1.	In Corte Militare di Appello	77
	3.1.1.	Udienze dibattimentali	46
	3.1.2.	Udienze in camera di Consiglio	31
	3.2.	Udienze presso il Tribunale Militare di Sorveglianza	9
	3.3.	In sostituzione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, c.p.p.	0
4.	AVOCAZIONI		0
	4.1.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 372 c.p.p.	0
	4.2.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 409 comma 3 c.p.p.	0
	4.3.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p.	0
5.	ESECUZIONE PENALE		5
	5.1.	Pendenti al 01/01/2018	12
	5.2.	Sopravvenute	1
	5.3.	Esaurite	4
	5.3.	Pendenti al 31/12/2018	9

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica
(iscrizioni nel Registro notizie di reato)
Dati Nazionali


Comparazione anni: 2017 - 2018



Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Dati distinti per Ufficio

Anno 2018



Dati Nazionali


<i>Pendenti al 1 gennaio</i>	802
Sopravvenuti noti	1157
Sopravvenuti ignoti	326
Esauriti con richiesta di archiviazione	1058
Esauriti con richiesta di giudizio ordinario	334

Esauriti con rito speciale	14
Esauriti per competenza ad altra Autorità Giudiziaria	67
Altrimenti esauriti	60
<i>Pendenti al 31 dicembre</i>	752


Tempi medi di definizione dei procedimenti

Dati Nazionali

Tempi medi per la richiesta di rinvio a giudizio:




Tempi medi per la richiesta di archiviazione:




Tempi medi di definizione dei procedimenti distinti per ufficio

Richiesta di rinvio a giudizio



Richiesta di archiviazione




Procure Militari della Repubblica

	Numero complessivo delle iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizie di reato		Procedimenti provenienti dal registro Mod.45 e successivamente iscritti nel registro generale notizie di reato	
	<i>(MOD. 45)</i>		<i>(MOD. 21)</i>	
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2018
Procura Militare di Verona	417	374	20	20
Procura Militare di Roma	728	412	7	6
Procura Militare di Napoli	1539	1339	46	55

Procure Militari della Repubblica

Numero complessivo degli anonimi pervenuti ed iscritti a mod. 46



Dato Nazionale del 2017: **549**

Dato Nazionale del 2018: **570**

Procedimenti scaturiti da segnalazioni anonime

Procura Militare di Verona

Titolo di reato	2017		2018	
	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti
Insubordinazione con minaccia ed ingiuria	1	1	0	0
Percosse	1	0	0	0
Truffa militare	3	0	6	0
Violata consegna aggravata	3	1	0	0
Diffamazione militare aggravata	1	0	1	1
Vilipendio alla Repubblica	0	0	1	0
Furto militare	0	0	0	1
TOTALE	9	2	8	2

Procura Militare di Roma

Titolo di reato	2017		2018	
	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti
Truffa militare	6	6	2	0
Violata consegna aggravata	1	0	0	0
Diffamazione militare aggravata	0	4	0	2
Peculato militare	3	0	0	0
Simulazione di infermità	1	0	0	0
TOTALE	11	10	2	2

Procura Militare di Napoli

Titolo di reato	2017		2018	
	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti
Insubordinazione con ingiuria aggravata	0	0	1	0
Ingiuria o minaccia ad inferiore	1	0	0	0
Truffa militare	1	0	2	0
Violata consegna aggravata	0	0	2	0
Diffamazione militare aggravata	1	0	0	0
Peculato militare	0	0	3	0
Allontamento illecito	0	0	1	0
TOTALE	3	0	9	0

Numero dei reati militari

Confronto 2017 2018

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018

REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
<i>Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)</i>	0	1	1	1	0	1	1	3
<i>Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso ingiustificato mezzi di spionaggio (art. 90 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	1	0	0	1	1
<i>Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	1	0	0	0	2
<i>Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)</i>	2	0	0	0	0	0	2	0
<i>Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)</i>	1	4	0	0	0	0	1	4
<i>Procacciamento o rivelazione di notizie riservate - agevolazione colposa (art. 93, 97 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione od offerta (artt. 91 e 98) c.p.m.p.</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Soppressione, distruzione, sottrazione di atti, documenti (art. 85 c.p.m.p.)</i>	1	0	1	0	0	0	2	0
<i>Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio (art.86 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)</i>	2	2	2	0	0	1	4	3

REATI CONTRO LA PERSONA								
<i>Diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)</i>	22	38	37	23	13	24	72	85
<i>Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)</i>	11	16	26	23	8	4	45	43
<i>Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)</i>	7	9	7	5	2	8	16	22
<i>Lesione personale grave o gravissima (art.224 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)</i>	8	3	9	1	1	2	18	6
<i>Percosse (art. 222 c.p.m.p.)</i>	10	4	6	5	1	1	17	10

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018

REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA								
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)</i>	33	42	51	77	48	41	132	160
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)</i>	0	1	1	1	0	0	1	2
<i>Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	3	1	3
<i>Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)</i>	4	6	11	10	6	15	21	31
<i>Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)</i>	11	1	4	3	1	4	16	8
<i>Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.)</i>	0	1	1	2	0	0	1	3
<i>Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)</i>	0	0	10	2	0	0	10	2
<i>Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)</i>	6	21	3	2	10	6	19	29
<i>Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)</i>	24	18	14	17	29	9	67	44
<i>Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	4	1	4	1
<i>Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)</i>	16	23	19	26	16	14	51	63
<i>Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 c.p.m.p.)</i>	185	190	63	49	2	2	250	241
<i>Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)</i>	5	4	7	5	5	19	17	28
<i>Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)</i>	5	5	22	13	37	19	64	37
<i>Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)</i>	13	26	86	75	20	29	119	130
<i>Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)</i>	0	2	1	1	0	1	1	4
<i>Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)</i>	0	1	3	1	3	5	6	7
<i>Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)</i>	4	4	0	1	1	2	5	7
<i>Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)</i>	31	21	25	30	17	21	73	72
<i>Insubordinazione con violenza (art.186 c.p.m.p.)</i>	1	2	1	5	5	0	7	7

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018

segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA

<i>Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)</i>	0	2	1	0	0	0	1	2
<i>Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)</i>	0	2	0	1	0	0	0	3
<i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	1	2	2	3	3
<i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)</i>	13	21	19	9	12	33	44	63
<i>Omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	2	0	0	1	2
<i>Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)</i>	9	11	6	5	4	11	19	27
<i>Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)</i>	0	0	2	0	0	0	2	0
<i>Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)</i>	0	0	3	1	0	0	3	1
<i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	23	12	24	12
<i>Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare (art. 158 c.p.m.p.)</i>	2	0	0	0	0	0	2	0
<i>Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione (art. 130 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	1	0	0	0	2
<i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)</i>	2	0	0	2	1	0	3	2
<i>Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)</i>	22	33	18	27	0	1	40	61
<i>Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)</i>	5	3	6	9	2	2	13	14
<i>Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione contenuto comunicazioni (art. 128 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Violazione del dovere del comandante di abbandonare per ultimo nave o aeromobile (art. 112 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art.124 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)</i>	6	9	3	17	7	7	16	33

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018

REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
<i>Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito (art.236 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)</i>	2	0	2	2	0	1	4	3
<i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)</i>	6	2	2	5	2	14	10	21
<i>Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)</i>	2	1	1	0	0	0	3	1
<i>Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	46	45	74	8	29	31	149	84
<i>Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	10	14	1	0	34	27	45	41
<i>Movimento arbitrario di forze militari (art. 115 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)</i>	6	7	13	16	13	27	32	50
<i>Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)</i>	0	1	3	0	0	1	3	2
<i>Truffa (art. 234 c.p.m.p.)</i>	0	2	59	57	0	0	59	59
<i>Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)</i>	53	67	2	0	57	91	112	158

REATI DI FALSO								
<i>Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)</i>	2	0	1	8	0	0	3	8
<i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art.221 c.p.m.p.)</i>	0	2	0	0	0	1	0	3


CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA								
<i>Violenza di militari italiani contro privati nemici (art. 185 c.p.m.g.)</i>	0	1	1	0	0	2	1	3

TOTALE								
	588	670	636	556	416	493	1641	1722

Militari iscritti nel registro degli indagati

Suddivisione per Forza Armata/Corpo

Confronto 2017 - 2018



<i>Forza Armata</i>	ANNO 2017	ANNO 2018
Aeronautica Militare	121	120
Arma dei Carabinieri	633	769
Esercito Italiano	423	426
Guardia di Finanza	126	120
Marina Militare	127	125
Altri	2	3
<i>Totale</i>	1432	1563

Numero di militari iscritti nel registro degli indagati

Confronto 2017 - 2018

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018

REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
<i>Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)</i>	0	0	1	1	0	1	1	2
<i>Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso ingiustificato mezzi di spionaggio (art. 90 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	1	0	0	0	2
<i>Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)</i>	0	3	0	0	0	0	0	3
<i>Procacciamento o rivelazione di notizie riservate - agevolazione colposa (art. 93, 97 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione od offerta (artt. 91 e 98 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	2	1	0	2	2
<i>Soppressione, distruzione, sottrazione di atti, documenti (art. 85 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio (art. 257 c.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)</i>	2	2	2	0	0	1	4	3

REATI CONTRO LA PERSONA								
<i>Diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)</i>	25	28	20	22	12	19	57	69
<i>Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)</i>	11	15	26	22	8	4	45	41
<i>Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)</i>	8	9	5	11	2	6	15	26
<i>Lesione personale grave o gravissima (art.224 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)</i>	8	3	3	1	1	2	12	6
<i>Percosse (art. 222 c.p.m.p.)</i>	10	4	7	5	1	1	18	10

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018

REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE E LA DISCIPLINA MILITARE							
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)</i>	39	42	52	78	37	51	128 171
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0 1
<i>Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	6	1 6
<i>Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)</i>	4	5	9	10	5	15	18 30
<i>Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)</i>	11	1	4	3	1	4	16 8
<i>Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.)</i>	0	1	1	2	0	0	1 3
<i>Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)</i>	0	0	10	2	0	0	10 2
<i>Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)</i>	2	15	0	3	1	0	3 18
<i>Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)</i>	24	18	14	12	29	9	67 39
<i>Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	3	1	3 1
<i>Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)</i>	16	23	20	20	15	14	51 57
<i>Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 c.p.m.p.)</i>	188	181	60	58	2	2	250 241
<i>Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)</i>	6	4	4	5	5	18	15 27
<i>Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)</i>	3	4	21	18	37	17	61 39
<i>Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)</i>	12	23	78	80	17	24	107 127
<i>Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)</i>	0	2	0	1	0	0	0 3
<i>Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)</i>	0	1	3	1	3	5	6 7
<i>Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)</i>	4	4	0	1	1	2	5 7
<i>Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)</i>	32	21	25	28	15	18	72 67
<i>Insubordinazione con violenza (art.186 c.p.m.p.)</i>	1	2	1	4	4	0	6 6

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018

segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE E LA DISCIPLINA MILITARE

<i>Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	0	0	0	1
<i>Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)</i>	0	2	0	1	0	0	3
<i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	1	2	2	3
<i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	1	0	1
<i>Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)</i>	16	21	17	9	12	31	61
<i>Omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	2	0	0	3
<i>Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)</i>	10	11	6	5	4	10	26
<i>Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1
<i>Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)</i>	0	0	2	2	0	0	4
<i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	23	12	36
<i>Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare (art. 158 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	0	0	1
<i>Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	1
<i>Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione (art. 130 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	1	0	0	2
<i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	2	1	0	3
<i>Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)</i>	22	33	18	21	0	1	62
<i>Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)</i>	5	3	6	9	2	2	20
<i>Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione contenuto comunicazioni (art. 128 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1
<i>Violazione del dovere del comandante di abbandonare per ultimo nave o aeromobile (art. 112 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1
<i>Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)</i>	6	9	4	13	7	6	35

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018

REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
<i>Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito (art.236 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)</i>	2	0	2	2	0	1	4	3
<i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)</i>	8	2	5	5	2	10	15	17
<i>Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)</i>	2	1	1	0	0	0	3	1
<i>Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	8	9	14	8	3	1	25	18
<i>Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	2	2	0	0	5	6	7	8
<i>Movimento arbitrario di forze militari (art. 115 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)</i>	8	7	14	17	16	30	38	54
<i>Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)</i>	0	1	3	0	0	1	3	2
<i>Truffa (art. 234 c.p.m.p.)</i>	0	0	55	53	0	0	55	53
<i>Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)</i>	62	66	2	0	66	91	130	157

REATI DI FALSO								
<i>Falso in fogli di licenza, di via e simili (art.220 c.p.m.p.)</i>	2	0	1	6	0	0	3	6
<i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art.221 c.p.m.p.)</i>	0	2	0	0	0	1	0	3

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<i>Numero totale</i>								
<i>Militari iscritti nel registro indagati</i>	564	583	524	555	344	425	1432	1563

TEMPI di DEFINIZIONE dei PROCEDIMENTI di 1° GRADO dei TRIBUNALI MILITARI

REATI MILITARI COMMESSI da APPARTENENTI alle FF.AA.

PERIODO di RIFERIMENTO: DATA del FATTO - DATA SENTENZA di 1° GRADO

ANNO 2018

V E R O N A	GIORNI			R O M A	GIORNI			N A P O L I	GIORNI		
	817				847				1122		
	equivalenti a				equivalenti a				equivalenti a		
	<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>		<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>		<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
	2	2	27		2	3	27		3	0	27

MEDIA NAZIONALE

<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
2	6	19



**COMPARAZIONE dei TEMPI di DEFINIZIONE dei PROCEDIMENTI di 1° grado
dei TRIBUNALI MILITARI e dei TRIBUNALI ORDINARI**

REATI (comuni e/o militari) commessi da APPARTENENTI alle FF.AA.

periodo di riferimento: DATA del FATTO - DATA SENTENZA di 1° grado

ANNO 2018

**COMPARAZIONE dei TEMPI MEDI di DEFINIZIONE
del procedimento e del processo di 1° grado**

TRIBUNALI MILITARI	
<i>anni</i>	2
<i>mesi</i>	6
<i>giorni</i>	19

TRIBUNALI ORDINARI	
<i>anni</i>	6
<i>mesi</i>	2
<i>giorni</i>	29

PERCENTUALE dei PROCEDIMENTI la cui DURATA è SUPERIORE ai 3 ANNI

n° procedimenti definiti con sentenza di 1° grado	315
con DURATA > a 3 anni	48

15%

n° procedimenti definiti con sentenza di 1° grado	303
con DURATA > a 3 anni	163

54%